



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 8 febbraio 2019
Prot. n. 0001711/U/CIRC.
Circolare n. 1154
Allegato: 1
VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali
Divisione I
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione della Giustizia Civile
Ufficio II – Reparto II – Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: quesito relativo al ruolo del Consulente del Lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento (UE) 679/2016. La risposta del Garante per la protezione dei dati personali.

Con la nota prot. 2205/130783 del 22/01/2019 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha risposto al quesito relativo al ruolo del Consulente del Lavoro alla luce del Regolamento (UE) 679/2016, con particolare riferimento alle qualificazioni di "titolare" e di "responsabile" del trattamento. Il quesito è stato posto con lettera del 24 settembre 2018, tenendo conto della circolare del



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro del 23 luglio 2018, n. 1150, nonché integrato con la successiva nota del 3 dicembre 2018, in esito all'incontro tenutosi il 25 ottobre 2018.

Le questioni che si intendevano affrontare erano sostanzialmente afferenti a due ordini di ragioni: la verifica della *“effettiva sussistenza dell’obbligatorietà per il Consulente del Lavoro, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attribuzioni, di aderire a format predeterminati [...] in maniera unilaterale”*, intendendo altresì ribadire la *“piena autonomia di decisione [...] nella scelta delle modalità e dei mezzi (anche tecnologici) ritenuti più opportuni, così come nella scelta dei collaboratori cui affidare il trattamento”* da parte dei Consulenti del Lavoro.

Alla luce delle premesse esigenze, la soluzione prospettata dalla nota circolare era stata nel senso della necessità di riconoscere al Consulente del Lavoro, al momento dell’assunzione del ruolo di contitolare o responsabile del trattamento, senza dubbio la potestà di negoziare in posizione paritaria le condizioni concrete delle proprie attribuzioni nell’ambito dell’esercizio del mandato professionale.

Inoltre, se la figura del responsabile può essere individuata quale *default* per quelle operazioni rientranti nella semplice elaborazione di dati, del tipo delle prestazioni fornite dai c.d. *“C.E.D.”* (Centri di Elaborazione Dati), non alle identiche conclusioni può giungersi nella maggior parte dei casi, in cui l’ampiezza e la complessità delle attribuzioni dei Consulenti del Lavoro, nonché la riserva delle materie operata dalla legge, consentono di inquadrare questi, rispetto al trattamento dei dati personali che gli pervengono dai propri clienti, quali veri e propri titolari, giusto l’art., 6 del Reg. 2016/679.

In ogni caso appare ragionevole doversi respingere la posizione unilaterale delle condizioni per la disciplina di tale ruolo in capo al cliente-committente.

Il Garante per la protezione dei dati personali con la nota *de qua*, opta per una soluzione che distingue il ruolo del Consulente del Lavoro a secondo che tratti i dati:

- a) *“dei propri dipendenti ovvero dei propri clienti (persone fisiche)”*;
- b) *“dei dipendenti del cliente”*.

Nel primo caso, giusta la nota 2205/130783 del Garante, *“il Consulente del Lavoro agisce in piena autonomia e indipendenza determinando puntualmente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati del cliente per il perseguimento di scopi attinenti alla gestione della propria attività. Per tali ragioni egli ricopre il ruolo di titolare del trattamento, in quanto non si limita ad effettuare un’attività meramente esecutiva di trattamento ‘per conto’ del cliente, bensì esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e i mezzi del trattamento”*.

Diversamente, secondo il parere reso dal Garante con la nota in oggetto, nel secondo caso, dovrà farsi riferimento invece alla figura del responsabile esterno. Ma pure in questa seconda fattispecie distinta dal Garante con la nota 2205/130783, come opportunamente ribadito dal pronunciamento dell’Autorità, *“l’affidamento dell’incarico al consulente avverrà, anche in base alle norme di diritto*



applicabili, attraverso la sottoscrizione di un ‘contratto o altro atto giuridico’ stipulato concordemente dalle parti tenendo conto dei compiti in concreto affidati, del contesto, delle finalità e modalità del trattamento, e non in base a modelli non aderenti alle circostanze del caso concreto o imposti unilateralmente”.

Tali conclusioni, pur formalmente divergenti rispetto alla soluzione formale caldeggiata (contitolare / responsabile), confermano nella sostanza – ed appaiono perciò ontologicamente condivisibili – la fondatezza delle preoccupazioni espresse con la circolare 23 luglio 2018, n. 1150, tese a respingere la pretesa, da parte di alcune organizzazioni, di ritenere per il Consulente del Lavoro obbligatorio ed esclusivo assumere il ruolo e le funzioni di *Responsabile del trattamento*, aderendo alle condizioni imposte da *format* predeterminati da tali organizzazioni, al cui contenuto imponevano l’adesione. Contenuto quest’ultimo anch’esso predeterminato in maniera unilaterale da parte di queste organizzazioni. Ciò a pena della (ritenuta) impossibilità di proseguire la prestazione professionale secondo il mandato ricevuto.

Posizione confermata dallo stesso Garante che, come già premesso, respinge in ogni caso l’eventualità che finalità e modalità di trattamento possano essere eterodeterminate *“in base a modelli non aderenti alle circostanze del caso concreto o imposti unilateralmente”.*

E dunque, le indicazioni tecniche contenute nel contratto sottoscritto tra il titolare ed il responsabile dovranno rispettare l’autonomia organizzativa che il Consulente del Lavoro deve mantenere nello svolgimento della propria attività e non potranno non tenere conto delle norme deontologiche e di legge che regolamentano l’attività professionale e che in quanto tali si impongono sulla volontà delle parti e non possono da questa essere derogati.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Marina E. Calderone)

Allegato 1: parere privacy.

MEC/vs